

Osservatorio Legislativo Interregionale
BOLOGNA – 5 e 6 Giugno 2008

**I principali atti normativi, le sentenze, gli atti di indirizzo
di rilievo comunitario adottati in materie rilevanti sul piano regionale
(1° gennaio – 7 giugno 2008)**

a cura di:

Cecilia Odone e Federico Casolari

*Consulenti Servizio Legislativo dell'Assemblea legislativa Emilia – Romagna
in materia di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale*

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni. **Strategia politica annuale per il 2009.** COM (2008) 72 del 13/2/2008

Con la presentazione della propria Strategia politica annuale, la Commissione europea illustra le priorità politiche che perseguirà nell'anno a venire, in coerenza con gli obiettivi strategici che si è prefissata ad inizio mandato. La presentazione della Strategia al Consiglio e al Parlamento europeo dà l'avvio ad un confronto e ad un dialogo tra le istituzioni che porteranno successivamente alla presentazione del programma legislativo e di lavoro per l'anno successivo. Il programma legislativo verrà presentato in autunno.

La Strategia politica rappresenta anche l'occasione per individuare le necessità della Commissione in termini di risorse umane e finanziarie, per porre in essere le azioni che realizzeranno le priorità politiche.

Quanto al 2009, esso si preannuncia come un anno di importanti cambiamenti e di tappe fondamentali nella storia dell'Unione europea, prima fra tutte l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ci saranno poi le elezioni del Parlamento europeo e l'insediamento della nuova Commissione europea.

Tra le azioni prioritarie per il 2009 la Commissione indica il sostegno alle riforme socio – economiche per l'attuazione della Strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione; i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale, compresa una nuova politica marittima integrata, una proposta di riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le attività mirate in materia di PAC e di qualità dei prodotti agricoli; la politica comune di immigrazione, che nel 2009 vedrà operativa, per la prima volta per tutto l'anno, la rete dei punti di contatto nazionali. La Commissione implementerà le politiche che coinvolgono direttamente i cittadini, la sicurezza, la salute pubblica, la parità uomo – donna, la libera circolazione delle persone e la lotta alla discriminazione. Proseguirà inoltre l'azione della Commissione tesa a realizzare gli obiettivi del programma “Legiferare meglio”, in primo luogo la riduzione degli oneri amministrativi, la definizione di norme elevate in settori particolarmente sensibili a livello globale quale quello sanitario, la sicurezza e la tutela ambientale.

La Strategia politica annuale ed il programma legislativo e di lavoro sono adottati dalla Commissione europea come previsto dall'art. 2 del proprio Regolamento interno¹.

¹ Articolo 2 - Priorità e programma di lavoro.

Nel rispetto degli indirizzi politici definiti dal presidente, la Commissione fissa gli obiettivi strategici pluriennali e la strategia politica annuale, in base ai quali adotta il suo programma di lavoro annuale, nonché il progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo.

- SENTENZA DELLA CORTE di GIUSTIZIA delle COMUNITA' EUROPEE (Sesta Sezione) 15 maggio 2008, Commissione c. Italia, **Causa C-503/06**

Questa recente sentenza risulta particolarmente significativa oltre che per gli aspetti procedurali che l'hanno caratterizzata e che si andranno a riepilogare sinteticamente, soprattutto per le riflessioni che essa consente di svolgere a proposito del rapporto Stato – Regioni in Italia e degli obblighi di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, imposto dalla Costituzione per l'esercizio della potestà legislativa nelle materie di rispettiva competenza. Alla responsabilità unitaria dello Stato verso l'Unione europea, per inadempienze o violazioni del diritto Ue da parte delle Regioni e delle Province autonome, si accompagna, infatti, su di un piano squisitamente interno, la responsabilizzazione degli stessi livelli sub - statali, che saranno chiamati a rispondere delle eventuali ripercussioni finanziarie delle violazioni ad essi ricollegibili. In particolare, si ricordano le sanzioni pecuniarie ex art. 228 Tr. CE, che possono essere inflitte dalla Corte di Giustizia a seguito di un giudizio per inottemperanza ad una precedente sentenza di condanna.

La vicenda giurisdizionale in oggetto prende origine dalla procedura di infrazione che la Commissione europea aveva attivato, ex art. 226 Tr. CE, nei confronti della Repubblica italiana, avente ad oggetto la Legge regionale Liguria n. 34/2001 recante attuazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.

La Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione (lettera di messa in mora del 10 aprile 2006, seguita dal parere motivato del 4 luglio 2006) a cui era seguita l'adozione del D.L. 16 agosto 2006, n. 251 finalizzato a sanare gli addebiti formulati nel parere motivato. Con la mancata conversione del decreto legge, decaduto *ex tunc*, si riapriva la questione oggetto della procedura di infrazione.

Interessa la vicenda anche quanto riguardava, nel frattempo, la successiva Legge regionale Liguria n. 36/2006 che, pur non essendo oggetto dell'esame della Corte di Giustizia perché adottata dopo il termine fissato nel parere motivato, è stata oggetto di adozione di un provvedimento cautelare che ne ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 243 Tr. CE, perché contenente deroghe ai sensi dell'art. 9 della Direttiva cit., ritenute non conformi alla direttiva stessa².

² Questi i passaggi più rilevanti dell'ordinanza: *1. Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di prendere i provvedimenti necessari per sospendere l'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Bollettino ufficiale della Regione Liguria 2 novembre 2006, n. 16, pag. 697; in prosieguo: la «legge regionale n. 36/2006»), fino alla pronuncia della sentenza di merito. (...).* *3. Tali domande sono state proposte nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato dalla Commissione il 13 dicembre 2006 e finalizzato a far dichiarare che, poiché la Regione Liguria ha adottato ed applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale disposizione.*

Riconosciuto il *fumus boni iuris* nonché l'urgenza, da cui consegue il fatto che la prosecuzione della caccia agli storni, come consentita dalla legge regionale n. 36/2006, rischi di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio faunistico e ornitologico, la domanda è stata accolta dal Presidente della Corte che ha stabilito: *La Repubblica italiana sospenderà l'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo*

La Corte, nel giudizio per infrazione, condanna l'Italia per la violazione dell'art. 9 della Direttiva riconducibile al mantenimento in vigore della Legge regionale Liguria n. 34/2001.

Più che il dispositivo della sentenza, risulta particolarmente interessante quanto riportato al punto 22 della motivazione, che si riporta di seguito:

22. La Repubblica italiana, nel controricorso presentato alla Corte, si limita a trasmettere a quest'ultima gli argomenti della Regione Liguria riproducendoli testualmente, ma senza farli propri. La Repubblica italiana non presenta inoltre conclusioni volte al rigetto del ricorso della Commissione e neppure alla condanna di quest'ultima alle spese. Per giunta, la Repubblica italiana ha comunicato alla Corte, nell'ambito del procedimento sommario, di condividere l'analisi della Commissione e di aver proposto, dinanzi alla Corte costituzionale, un ricorso con cui contestava la costituzionalità della legge regionale n. 34/2001 sulle stesse basi del presente ricorso per inadempimento.

Questo passaggio offre l'occasione per una riflessione circa il rapporto Stato – Regioni e la funzione degli strumenti recentemente introdotti nell'ordinamento interno per responsabilizzare i livelli sub-statali al rispetto dei vincoli comunitari.

La Repubblica italiana, come riporta la Corte, “trasmette” gli argomenti della Regione Liguria, comunicando peraltro di condividere l'analisi della Commissione. Una posizione che potrebbe essere letta come logico corollario – o forse no, se visto alla luce del principio di leale collaborazione - del rapporto Stato – Regione, disegnato dalla Costituzione, dove alla potestà legislativa regionale corrisponde, sul piano interno, l'assunzione di responsabilità a livello regionale per eventuali violazioni comunitarie derivanti dall'esercizio della stessa potestà legislativa.

Si ricorda, infatti, che la legge finanziaria del 2007 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'azione di rivalsa dello Stato verso soggetti responsabili di violazioni del diritto comunitario che diano luogo a sanzioni pecuniarie nei confronti della Repubblica italiana (in particolare le sanzioni ex art. 228, par. 2, del Trattato CE)³.

La lettura che si può dare alla posizione statale sostenuta in riferimento al caso della legge regionale della Liguria parrebbe essere proprio quella di voler responsabilizzare fino in fondo la Regione, la cui posizione viene “trasmessa” alla Corte nel controricorso.

E' noto che se si trattasse già di un caso di seconda condanna, la Repubblica italiana sarebbe passibile di sanzione pecuniaria a causa di una violazione riconducibile ad una legge regionale, e lo Stato, per l'importo della sanzione, potrebbe rivalersi sulla Regione utilizzando l'apposita azione introdotta nel 2007. In un'ottica di piena responsabilizzazione della Regione, ben si comprende dunque la “trasmissione” delle argomentazioni della

alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario. Con Decreto Legge 27 dicembre 2006, n. 297, il governo italiano ha dato seguito all'ordinanza, e all'art. 4 ha sospeso l'applicazione della LR Liguria 36/2006.

³ L'azione di rivalsa introduce il principio di “chi sbaglia paga” con l'obiettivo di responsabilizzare gli enti locali al rispetto della normativa europea. L'art. 6 della legge comunitaria per il 2007 (legge n. 34/2008) ha poi introdotto una modifica della Legge 11/2005 inserendovi l'art. 16-bis *Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.*

Regione stessa, già a partire dal primo giudizio dinanzi alla Corte. A partire dall'approvazione della legge regionale, fino alla condanna da parte della Corte, la Regione è, per l'ordinamento interno, il soggetto responsabile verso il quale, in caso di condanna pecuniaria, lo Stato potrà agire per rivalsa. L'azione di rivalsa si configura infatti come *ultima ratio* e la sua introduzione nell'ordinamento italiano dovrebbe valere anche ad evitare il procrastinarsi di situazioni di non conformità dell'ordinamento dovute a ritardi o ad omissioni evitabili da parte regionale.

Nell'ottica infine di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, è intervenuto recentemente un apposito Accordo di collaborazione, sottoscritto nella seduta della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2008.

L'Accordo sancisce gli obblighi di Governo e Regioni e Province autonome per il tempestivo adeguamento degli ordinamenti rispettivi all'ordinamento comunitario, e impegna il Governo a garantire l'informazione tempestiva e completa delle Regioni e Province autonome ogni qualvolta la Commissione europea avvii una procedura di infrazione per fattispecie che le coinvolgano, o per la richiesta di semplici informazioni che le riguardino. Le modalità della reciproca collaborazione, riguardante tutto lo svolgimento della eventuale procedura di infrazione, è dettagliata nell'articolato dell'Accordo⁴.

⁴ Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo.

- Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) — **Contributo adottato dalla XXXVIII COSAC — Estoril, 14-16 ottobre 2007**
GUUE C 25 del 30 gennaio 2008

- **Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione Europea**
GUUE C 27 del 31 gennaio 2008

La pubblicazione degli esiti dei lavori della XXXVIII COSAC e della versione aggiornata del suo regolamento interno sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea consentono di svolgere alcune considerazioni di massima sugli ultimi sviluppi del coordinamento in atto tra i Parlamenti nazionali e le istituzioni comunitarie. A questo proposito, risulta peraltro opportuno prendere in considerazione anche gli esiti della XXXIX COSAC, tenutasi nella cittadina slovena di Brdo pri Kranju il 7 e l'8 maggio 2008 (tali esiti non sono stati ancora oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE; essi sono tuttavia consultabili sul sito Internet della Conferenza: <www.cosac.eu>).

Anzitutto è bene rammentare che il ruolo della COSAC, che riunisce i rappresentanti delle commissioni dei Parlamenti nazionali che si occupano di affari comunitari ed europei e i rappresentanti del Parlamento europeo, è menzionato nel diritto primario comunitario, in particolare nel Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'UE, allegato al Trattato di Amsterdam.

In conformità all'art. 4 di detto Protocollo, alla Conferenza è riconosciuta una funzione consultiva di primo piano rispetto all'esercizio delle politiche comunitarie, segnatamente con riferimento all'applicazione del principio di sussidiarietà, allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché alle questioni che riguardano la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Tale ruolo è evidenziato dalla attività assai corposa della Conferenza, che è stata recentemente riassunta nel IX Rapporto biennale, presentato in occasione della riunione tenutasi nel maggio scorso.

In linea di massima, sono quattro gli ambiti in cui tale attività si è maggiormente sviluppata.

1. In primo luogo, occorre evidentemente menzionare il ruolo svolto dalla Conferenza per consolidare e sviluppare la cooperazione multilivello tra istituzioni dell'UE ed istituzioni dei Paesi membri. In questo ambito, interlocutore privilegiato della Conferenza è la Commissione europea, cui essa ha richiesto di:
 - informare direttamente i Parlamenti nazionali sul contenuto e la data di pubblicazione delle proposte legislative e dei documenti di consultazione;
 - fornire una risposta ai pareri motivati presentati dai Parlamenti nazionali rispetto a proposte legislative e documenti di consultazione e darne comunicazione anche agli altri Parlamenti nazionali, al Parlamento europeo ed al Consiglio dell'UE;
 - trasmettere a tutti i Parlamenti una lista settimanale dei nuovi documenti pubblicati nel corso degli ultimi 7 giorni.

La Conferenza sottolinea anche l'importanza di implementare fin d'ora il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Lisbona. Ovviamente, viene poi evidenziata la partecipazione dei Parlamenti nazionali nelle procedure interne di ratifica di detto Trattato, oltre che la necessità che questi ultimi agiscano nelle rispettive società al fine di garantire un'informazione piena e consapevole del suo contenuto.

2. Il secondo settore di attività riguarda l'azione svolta per lo sviluppo e l'attuazione della Strategia di Lisbona. Particolare rilievo assumono, sotto questo profilo, l'avvio del nuovo ciclo triennale della Strategia e l'adozione del Pacchetto energia e cambiamenti climatici.
3. Il terzo settore è invece rappresentato dall'implementazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia che, assieme al mercato unico, rappresenta una dimensione fondamentale della cooperazione comunitaria. In questo contesto l'attenzione della COSAC è rivolta alla graduale estensione dell'area Schengen ed alla cooperazione, nell'ottica della politica di stabilizzazione ed associazione, con i Paesi dei Balcani occidentali.
4. Infine, la COSAC si è occupata di verificare in che termini e secondo quali modalità sia garantito il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nello sviluppo del processo di adesione dell'UE. La Conferenza auspica al riguardo un coinvolgimento strutturato in tre tappe. Anzitutto, i Parlamenti devono essere coinvolti al momento dell'apertura dei negoziati. Essi devono poi poter svolgere un'azione di monitoraggio sullo sviluppo progressivo dei singoli capitoli di negoziato. La terza ed ultima tappa è rappresentata dall'intervento – in sede di ratifica – del Trattato di adesione.

- **Corte costituzionale, sentenza n. 102 del 13 febbraio 2008** (depositata in cancelleria il 15 aprile 2008)
- **Corte costituzionale, ordinanza n. 103 del 13 febbraio 2008** (depositata in cancelleria il 15 aprile 2008)
GU n. 17 del 16 aprile 2008

Le pronunce della Corte costituzionale in epigrafe segnano una tappa “storica” nel dialogo che la Corte costituzionale italiana ha instaurato con la Corte di giustizia delle Comunità europee, dialogo che, come ben noto, ha vissuto fasi alterne nel corso di questi primi cinquant’anni di storia dell’integrazione europea.

Per la prima volta, e contraddicendo un *trend* giurisprudenziale precedente che si riteneva ormai sedimentato, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte di giustizia alcuni quesiti pregiudiziali interpretativi, riconoscendo pertanto di rientrare nella nozione di “giurisdizione nazionale” di cui all’art. 234 del Trattato CE⁵.

La decisione della Consulta si colloca nell’ambito della vicenda nata dai ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Sardegna ed aventi ad oggetto la legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

Con sentenza n. 102 del 2008 (GU n. 17 del 16 aprile 2008) la Corte costituzionale, nel pronunciarsi parzialmente sui ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto di dover disporre la separazione del giudizio concernente la legittimità costituzionale, in base all’art. 117, comma 1, della Costituzione, dell’imposta regionale su scalo turistico prevista dall’art. 4 della summenzionata legge, così come modificato dalla legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007).

Tale decisione è stata fondata sul fatto che il giudizio di legittimità in questione richiedeva prioritariamente la soluzione di dubbi interpretativi relativi a talune disposizioni del diritto comunitario primario. La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva infatti paventato, nel proprio ricorso, la possibilità che una disposizione siffatta, la quale prevede un’imposta regionale su scalo turistico di aeromobili ed unità da diporto per le sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Sardegna, potesse porsi in contrasto con le disposizioni del Trattato comunitario relative alla libera circolazione dei servizi (art. 49), alla concorrenza tra imprese (art. 81) ed agli aiuti di Stato (art. 87).

Per poter risolvere il giudizio di costituzionalità, la Consulta doveva dunque preventivamente definire il rapporto tra la norma regionale e le disposizioni comunitarie in parola. Come noto, infatti, mentre il giudice comune, chiamato a definire la compatibilità del diritto interno col diritto comunitario, può disporre la disapplicazione del primo a

⁵ Questo il testo completo dell’art. 234:

“La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull’interpretazione del presente trattato;
- b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;
- c) sull’interpretazione degli statuti e sugli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia”.

favore del secondo (purché il contrasto riguardi norme comunitarie dotate di diretta efficacia), il giudice costituzionale – nell’ambito di un procedimento principale – può essere chiamato ad esprimere la valutazione di conformità del diritto interno rispetto al diritto comunitario per il solo tramite dell’art. 117, comma 1, della Costituzione⁶. Ciò significa che, nel caso di riscontrata difformità, la Corte non procede alla disapplicazione della legge, ma ne dichiara l’illegittimità costituzionale con efficacia *erga omnes*.

Ora, al fine di definire il ritenuto contrasto col diritto comunitario, nel caso in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva sollecitato un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia delle Comunità europee, dato che l’interpretazione degli articoli del Trattato sopra richiamati non risultava, in proposito, chiara.

La Corte, e qui sta il *révirement* rispetto alle sue posizioni precedenti, ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero, almeno parzialmente, condivisibili ed ha dunque deciso – con l’ordinanza n. 103 – di proporre rinvio pregiudiziale in merito al significato da attribuire nel caso di specie agli obblighi derivanti dagli artt. 49 e 87 del Trattato CE, sospendendo pertanto il giudizio su tali profili.

In effetti, la Corte costituzionale aveva sempre affermato di non essere legittimata a rivolgersi alla Corte di giustizia. In particolare, per escludere la propria natura di “giurisdizione” ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE essa si era sin qui fondata su alcuni elementi interni all’ordinamento italiano che distinguono la stessa Corte da altri organi giudiziari. Paradigmatica, sotto questo profilo, risulta l’ordinanza n. 536 del 15 dicembre 1995 (GU del 3 gennaio 1996), nella quale la Consulta rammenta che il suo compito consiste nell’esercitare “una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia dell’osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali e di quelli delle Regioni”; e che ciò impedisce *ipso facto* la sua inclusione “fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito affidato ad essa, senza precedenti nell’ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali”.

Con le pronunce in epigrafe la Corte muta radicalmente prospettiva. Se prima essa valutava il suo *status* rispetto all’ordinamento comunitario da un punto di vista meramente interno, facendo cioè riferimento agli elementi distintivi che l’ordinamento statale le attribuisce, con le due pronunce in esame essa si colloca pienamente in una prospettiva comunitaria. Lo ricorda la stessa Corte in un passaggio della sentenza n. 102:

“[l]a nozione di «giurisdizione nazionale» rilevante ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall’ordinamento comunitario e non dalla qualificazione «interna» dell’organo rimettente”.

Da questa nuova prospettiva, non v’è dubbio che la Corte costituzionale italiana possieda tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria per l’attribuzione della qualificazione di giurisdizione a termini dell’art. 234 del Trattato CE (ossia: origine legale dell’organo; carattere permanente dello stesso; obbligatorietà della sua giurisdizione; natura contenziosa del procedimento che si svolge innanzi ad esso; applicazione, da parte dell’organo, della legge; indipendenza ed imparzialità⁷). Donde la

⁶ Si tratta della disposizione che impone che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi costituzionali.

⁷ V., per tutte, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 maggio 2002, *Schmid*, causa C-516/99, in *Raccolta*, 2002, p. I-4573 e ss.

decisione di applicare per la prima volta il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dalla norma del Trattato.

Ora, è del tutto evidente che questa presa di posizione – che in parte è certamente dovuta alla presenza nel collegio della Corte di giudici particolarmente “sensibili” alle tematiche del diritto comunitario⁸ – è destinata ad aprire una nuova fase nel dialogo con il giudice comunitario e, al contempo, a attribuire maggior rilievo, nell’ambito dei procedimenti che si svolgono innanzi alla Corte costituzionale, alle questioni relative all’interpretazione ed alla validità del diritto comunitario.

Tutto ciò, come è facilmente desumibile, non è privo di ricadute sulla posizione processuale assunta dalle Regioni in siffatti procedimenti.

Per queste ragioni, non pare inutile richiamare brevemente alcune caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il rinvio pregiudiziale.

Il rinvio pregiudiziale, previsto come meccanismo di dialogo e cooperazione permanente tra giudici comunitari e giudici nazionali, consente ai giudici degli Stati membri di sollevare questioni incidentali innanzi alla Corte di giustizia aventi ad oggetto l’interpretazione del diritto comunitario e/o la legittimità del diritto comunitario derivato.

Esso è obbligatorio in tutti i casi in cui la questione si ponga innanzi ad un giudice di ultima istanza, cioè a dire un giudice le cui decisioni non sono impugnabili.

La Corte costituzionale, evidentemente, rientra nella nozione di giudice di ultima istanza appena richiamata. Ne consegue che, nel caso in cui venga sollevata nel corso di un procedimento innanzi alla Consulta una questione relativa all’interpretazione del diritto comunitario o alla sua validità, la Corte sarà tenuta - da ora in poi - a proporre rinvio innanzi ai giudici di Lussemburgo.

In base ad una consolidata giurisprudenza comunitaria, i soli casi in cui ciò non si rende obbligatorio sono:

- l’ipotesi in cui la questione sollevata innanzi al giudice nazionale risulta materialmente identica ad altra questione, sollevata riguardo ad analoga fattispecie, e già decisa dalla Corte di giustizia;
- l’ipotesi in cui sussista una giurisprudenza costante della Corte di giustizia che risolve il punto controverso;
- l’ipotesi in cui la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con una tale evidenza da non lasciare adito al minimo dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (c.d. teoria dell’atto chiaro). In quest’ultimo caso, tuttavia, prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare la convinzione che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia⁹.

Nel caso in cui il giudice nazionale di ultima istanza (*in casu*, la Consulta) ometta di presentare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – pur avendo l’obbligo di farlo – è ipotizzabile l’invocazione della responsabilità extracontrattuale dello Stato per mancata attuazione del diritto comunitario (in base alla ben nota giurisprudenza *Francovich*).

⁸ Ci si riferisce in particolare al giudice Giuseppe Tesauo, professore ordinario di Diritto delle Comunità europee, e già avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

⁹ I tre criteri menzionati in testo sono stati per la prima volta enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 6 ottobre 1982 relativa al procedimento *CILFIT*, causa 283/81, in *Raccolta*, 1982, p. 3415 e ss.

Inoltre, per la stessa ragione, sarebbe pure ipotizzabile l'avvio di un procedimento d'infrazione *ex artt. 226 e ss. del Trattato CE*, avente ad oggetto il mancato rispetto dell'art. 234 del Trattato.

Resta da dire qualcosa sugli effetti della sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte di giustizia. Ora, a stretto rigore, la sentenza produce effetti vincolanti solo nei confronti del giudice *a quo*. In altri termini, è solo il giudice innanzi al quale è stata sollevata la questione, e che ha deciso di rimetterne la valutazione alla Corte comunitaria, che deve giudicare il procedimento principale tenendo conto inderogabilmente delle valutazioni espresse da quest'ultima.

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, è evidente che una pronuncia della Corte comunitaria è destinata comunque ad assumere rilievo generale, data l'autorevolezza della Corte medesima. Ciò vale a maggior ragione per le decisioni assunte dalla Corte su impulso di giudici nazionali di ultima istanza, quale è il caso – come visto – della nostra Corte costituzionale.

Altri atti UE di interesse regionale

ATTI NORMATIVI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
GUUE L 3 del 5 gennaio 2008

Regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale
GUUE L 5 del 9 gennaio 2008

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI)
GUUE L 13 del 16 gennaio 2008

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un'indagine sulla diffusione della *Salmonella* spp. e dello *Staphylococcus aureus* meticillino-resistente nei branchi di suini da riproduzione da realizzare negli Stati membri
GUUE L 14 del 17 gennaio 2008

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»
GUUE L 18 del 23 gennaio 2008-05-29

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca per il 2007
GUUE L 18 del 23 gennaio 2008

Regolamento del Consiglio (CE) n. 40/2008, del 16 gennaio 2008 che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
GUUE L 19 del 23 gennaio 2008

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile
GUUE L 20 del 24 gennaio 2008

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Versione codificata)
GUUE L 24 del 29 gennaio 2008

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia
GUUE L 24 del 29 gennaio 2008

Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune
GUUE L 25 del 30 gennaio 2008

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
GUUE L 24 del 29 gennaio 2008

Regolamento (CE) n. 102/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Prosciutto di Parma (DOP)
GUUE L 31 del 5 febbraio 2008

Regolamento (CE) n. 103/2008 della Commissione, del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Mozzarella di Bufala Campana (DOP)
GUUE L 31 del 5 febbraio 2008

Raccomandazione della Commissione, del 4 febbraio 2008, concernente un programma comunitario di sorveglianza coordinata per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale e i programmi di sorveglianza nazionali per il 2009
GUUE L 36 del 9 febbraio 2008

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio
GUUE L 39 del 13 febbraio 2008

Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
GUUE L 44 del 20 febbraio 2008

Regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
GUUE L 46 del 21 febbraio 2008

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2008, che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale
GUUE L 56 del 29 febbraio 2008

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni
GUUE L 59 del 4 marzo 2008

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012
GUUE L 63 del 7 marzo 2008

Regolamento (CE) n. 228/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte
GUUE L 70 del 14 marzo 2008

Decisione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 23 ottobre 2007, relativa a condizioni e modalità delle indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità
GUUE C 33 del 7 febbraio 2008

Parere del Consiglio, del 12 febbraio 2008, sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2007-2011
GUUE C 49 del 22 febbraio 2008

Comunicazione della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, riguardante gli enti legittimati a presentare ricorsi o azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva
GUUE C 63 dell'8 marzo 2008

Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale
GUUE C 82 del 1° aprile 2008

Relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» — «L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione»
GUUE C 86 del 5 aprile 2008

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia
GUUE C 90 dell'11 aprile 2008

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
GUUE C 11 del 6 maggio 2008

Verbale di rettifica del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007
GUUE C 111 del 6 maggio 2008

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
GUUE C 115 del 9 maggio 2008

Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
GUUE L 93 de 4 aprile 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti)
COM (2007) 863 del 9 gennaio 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE
COM (2007) 871 del 10 gennaio 2008

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
COM (2008) 19 del 23 gennaio 2008

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La parità tra le donne e gli uomini – 2008, 23 gennaio 2008
COM (2008) 10 del 23 gennaio 2008

Comunicazione della Commissione - Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico: la Pagella dei mercati dei beni al consumo
COM (2008) 31 del 29 gennaio 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Proposta di relazione congiunta per il 2008 sulla protezione e sull'inclusione sociale
COM (2008) 42 del 30 gennaio 2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Secondo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea
COM (2008) 32 del 30 gennaio 2008

Documento di lavoro della Commissione - Seconda relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo
COM (2008) 33 del 30 gennaio 2008

Proposta di regolamento del Consiglio che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
COM (2008) 48 del 4 febbraio 2008

Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE
COM (2008) 120 del 29 febbraio 2008

Relazione della Commissione - Quinta Relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2004 – 30 giugno 2007)
COM (2008) 85 del 15 febbraio 2008

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi
COM (2008) 124 del 3 marzo 2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Interventi rapidi per il 2008 destinati a ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea
COM (2008) 141 del 10 marzo 2008

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio. Attuazione del Programma di sanità pubblica nel 2006.
COM (2008) 198 del 17 aprile 2008

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità
COM (2008) 192 del 15 aprile 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 8 del 12 gennaio 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 22 del 26 gennaio 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 37 del 9 febbraio 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 51 del 23 febbraio 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 64 dell'8 marzo 2008

Procedimenti giurisdizionali Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 79 del 29 marzo 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 92 del 12 aprile 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 79 del 29 marzo 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 107 del 26 aprile 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C116 del 9 maggio 2008

Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado
Informazione pubblicata in GUUE C 128 del 24 maggio 2008

Procedimenti giurisdizionali Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado (dal 31 gennaio
2008 al 14 febbraio 2008)
Informazione pubblicata in GUUE C 79 del 29 marzo 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
GUUE C 4 del 9 gennaio 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
GUUE C 9 del 15 gennaio 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
GUUE C 55 del 28 febbraio 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
GUUE C 106 del 26 aprile 2008

Proposte legislative adottate dalla Commissione
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
GUUE C 118 del 15 maggio 2008

Comitato delle Regioni
72° sessione plenaria del 28 e del 29 novembre 2007
GUUE C 53 del 26 febbraio 2008

Parere del Comitato delle regioni — Libro verde sulle applicazioni di navigazione
satellitare

Parere del Comitato delle regioni — Quarta relazione sulla coesione economica e
sociale

Parere del Comitato delle regioni — Strategia comunitaria 2007-2012 per la
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Parere del Comitato delle regioni — L'adattamento ai cambiamenti climatici in
Europa — Quali possibilità di intervento per l'UE

Parere del Comitato delle regioni — Un'agenda europea per la cultura in un
mondo in via di globalizzazione

Parere del Comitato delle regioni — Il ruolo dell'educazione e delle iniziative di
sensibilizzazione nella promozione dello sviluppo sostenibile

Parere del Comitato delle regioni — Invecchiare bene nella società
dell'informazione

Comitato delle Regioni

73^a sessione plenaria del 6 e del 7 febbraio 2008

GUUE C 105 del 25 aprile 2008

Parere del Comitato delle regioni — Un sostegno più efficiente a favore della ricerca e dell'innovazione nelle regioni dell'UE

Parere del Comitato delle regioni — Revisione intermedia della strategia per le scienze della vita e la biotecnologia

Parere del Comitato delle regioni — Il contributo delle attività di volontariato alla coesione economica e sociale

Parere del Comitato delle regioni — La flessicurezza

Parere del Comitato delle regioni — Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani attraverso l'istruzione

Parere di prospettiva del Comitato delle regioni — La verifica dello stato di salute della politica agricola comune

Risoluzione del Comitato delle regioni per il Consiglio europeo di primavera del 2008 — La strategia per la crescita e l'occupazione — Gestire il «paradosso di Lisbona

Parere del Comitato delle regioni — Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità

Parere del Comitato delle regioni — Libro bianco sullo sport

Parere del Comitato delle regioni — Sinergia del Mar Nero — Una nuova iniziativa di cooperazione regionale

GIURISPRUDENZA

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2008
Causa C-69/07, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento di uno Stato
Direttiva 2003/35/CE - Ambiente - Partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi - Mancata trasposizione entro il termine prescritto

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2008
Causa C-380/05, Centro Europa 7 Srl contro Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato - Italia.
Libera prestazione di servizi - Comunicazioni elettroniche - Attività di radiodiffusione televisiva - Nuovo quadro normativo comune - Assegnazione di frequenze di trasmissione.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE RUIZ-JARABO COLOMER del 24 gennaio 2008
Othmar Michaeler (C-55/07 e C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 e C-56/07) e Ruth Volgger (C-56/07) contro Amt für sozialen Arbeitsschutz e Autonome Provinz Bozen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Bozen - Italia.
Direttiva 97/81/CE - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Discriminazione - Ostacolo amministrativo idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) del 24 gennaio 2008
Causa C-532/06, Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon e Nikolaos Vlachopoulos contro Dimos Alexandroupolis e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Symvoulío tis Epikrateias - Grecia.
Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici di servizi - Realizzazione di uno studio sull'accatastamento, sull'urbanizzazione e sull'atto di applicazione per un centro abitato - Criteri applicabili come "criteri di selezione qualitativa" o "criteri di aggiudicazione" - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'onori o nel bando di gara - Determinazione successiva di coefficienti di ponderazione e di sottocriteri per i criteri di aggiudicazione - Principio di parità di trattamento degli operatori economici e obbligo di trasparenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) del 14 febbraio 2008
Causa C-450/06, Varec SA contro Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Belgio.
Appalti pubblici - Ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso efficace - Nozione - Equilibrio tra il principio del contraddittorio e il diritto al rispetto dei segreti commerciali - Tutela, da parte dell'organo responsabile dei ricorsi, della riservatezza delle informazioni fornite dagli operatori economici

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quinta Sezione) del 14 febbraio 2008

Causa T-351/05, Provincia di Imperia (Italia) contro Commissione delle Comunità europee.

Fondo sociale europeo - Contributo finanziario comunitario nel settore delle azioni innovative a titolo dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1784/1999 - Invito a presentare proposte - Rigetto della proposta

SENTENZA DELLA CORTE (grande sezione) del 26 febbraio 2008

Causa C-132/05. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Formaggio "Parmigiano Reggiano" - Uso della denominazione "parmesan" - Obbligo di uno Stato membro di sanzionare d'ufficio l'uso illegittimo di una denominazione d'origine protetta

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 10 aprile 2008 nella causa C-442/06, Commissione contro Italia

(ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 ottobre 2006)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti – Normativa nazionale relativa alle discariche esistenti – Trasposizione non corretta»

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE VERICA TRSTENJAK presentate il 24 aprile 2008

Causa C-265/07, Caffaro Srl contro Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma) «Direttiva 2000/35/CE – Art. 5, n. 1 – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Procedure di recupero di crediti non contestati – Termine per ottenere il titolo esecutivo – Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni – Sospensione dell'esecuzione forzata successivamente all'ottenimento del titolo esecutivo»

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate l'8 maggio 2008 nelle Cause riunite C-428/06, C-429/06, C-430/06, C-431/06, C-432/06, C-433/06 e C-434/06, Unión General de Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA contro Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Spagna)

«Aiuti di Stato – Misure fiscali adottate da un ente regionale o locale – Aliquota d'imposta sulle società ridotta – Deducibilità dei costi sopportati per determinati investimenti – Carattere selettivo»

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 15 maggio 2008 nei procedimenti riuniti C-147/06 e C-148/06, SECAP SpA (C-147/06), contro Comune di Torino, e nei confronti di: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, e Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) contro Comune di Torino, e nei confronti di: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl.

(due domande di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 CE, proposte dal Consiglio di Stato con decisioni 25 ottobre 2005, pervenute in cancelleria il 20 marzo 2006)

«Appalti pubblici di lavori – Aggiudicazione degli appalti – Offerte anormalmente basse – Modalità di esclusione – Appalti di lavori che non raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE – Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti da principi fondamentali del diritto comunitario»

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 22 maggio 2008

Causa C-251/07, Gävle Kraftvärme AB contro Länsstyrelsen i Gävleborgs län

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstol, Svezia)

«Direttiva 2000/76 – Incenerimento dei rifiuti – Classificazione di un impianto per la produzione di energia termica e di elettricità – Nozioni di impianto di incenerimento e di impianto di coincenerimento»

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE VERICA TRSTENJAK presentate il 4 giugno 2008

Causa C-324/07, Coditel Brabant SPRL contro Commune d'Uccle e Région de Bruxelles-Capitale

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État, Belgio)

«Artt. 12, 43 e 49 CE – Requisiti di trasparenza – Campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici – Concessione di servizio pubblico per la gestione della rete di teledistribuzione di un ente locale – Cooperazione intercomunale – Adempimento degli obblighi quasi in house – Esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi»

In Italia

Regione Calabria

Legge regionale 27 marzo 2008, n. 5 - Disciplina del regime di proroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazione alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE" (Bollettino Ufficiale del 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 7 aprile 2008, n. 2)

Regione Emilia – Romagna

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 7 – Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico (Bollettino Ufficiale n. 87 del 28 maggio 2008)

Oggetto consiliare n. 3629 – Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale (Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 212 del 23 maggio 2008)

Regione Molise

Legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM) (Bollettino Ufficiale 15 marzo 2008, n. 6)

Regione Valle d'Aosta

Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 – Nuova disciplina delle quote latte (Bollettino Ufficiale 12 febbraio 2008, n. 7)

Legge 25 febbraio 2008, n. 34 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008 S.O.)

Decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008)

Dipartimento Politiche comunitarie – Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2007; presentata il 25 gennaio 2008 in Consiglio dei Ministri (<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/15780/relazione-2007>)